



ordine degli Ingegneri  
della provincia di Bari

## CONVENZIONE

Tra

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (di seguito denominato Ordine), con sede a Bari - Viale Japigia, 184 - P.I. e C.F. 80005130721 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Domenico PERRINI, nato ad Alberobello (Ba) il 15/01/1948,

e

**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**

di seguito \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, via MATEOTTI 32 nella  
persona della \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, P. \_\_\_\_\_ nel seguito le Parti  
DOTT.SSA ANSELMI MARIA RUVO DI PUGLIA 7-5-1957

premesso che

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale a livello provinciale degli Interessi della categoria professionale degli Ingegneri, che ha come funzione la formazione ed aggiornamento degli iscritti.

Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari che, in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato con Enti e/o Aziende pubbliche e private, come professionisti esercitano la professione regolamentata di Ingegnere, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, sono soggetti all'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale, secondo le norme del suddetto Decreto e del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 15/7/2013, incluse le linee di Indirizzo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Si ravvisa l'opportunità di consentire il riconoscimento delle attività formative seguite dagli iscritti dipendenti di Enti e/o Aziende nel settore pubblico o privato organizzate nel processo di formazione del personale nell'ambito delle norme della presente convenzione.

Tutto ciò premesso il giorno 8 del mese di luglio dell'anno 2015, si sensi del punto 1,8 delle Linee di Indirizzo, tra le Parti come innanzi costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente convenzione contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno attenersi nell'organizzazione di eventi formativi a favore degli iscritti all'Ordine che siano anche dipendenti dell'Ente e/o Azienda sottoscrittore della presente convenzione.

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BARI

Prot. n. 2187 del 20/07/15

mediante il responsabile scientifico o i propri tutor nominati o mediante il proprio personale di segreteria, chiedendo, anche a campione, chiarimenti ai discenti.

**Art.4 (Durata e decorrenza della convenzione)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di anni due e decorrere dalla sua entrata in vigore.

**Art.5 (Modifiche)**

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il Protocollo d'intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti.

**Art.6 (Riservatezza)**

Il trattamento e raccolta dei dati relativi ai dipendenti ingegneri secondo quanto previsto al fine della presente convenzione è effettuato e consentito secondo la normativa vigente in materia di accesso ai documenti, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni e sarà considerata liberamente disponibile da entrambe le Parti.

**Art.7 (Recesso)**

Le Parti possono recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 8 (Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della privacy).

**Art. 9 (Spese ed oneri fiscali)**

Il presente atto, trattandosi di scrittura privata, sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. 131/86.

**Art. 10 (Foro competente)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, saranno definite in via amministrativa riconducendosi, le Parti, alle decisioni che saranno assunte dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in ogni caso è esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 11 (Domicilio)**

Al fine e per tutti gli effetti della presente convenzione i contraenti eleggono il proprio domicilio nelle rispettive sedi legali.

— La presente convenzione non è onerosa per la Part. 55

### Art. 2 (Oggetto)

La presente convenzione è finalizzata al riconoscimento ai fini dell'obbligo della formazione continua degli eventi formativi erogati da Enti e/o aziende del settore pubblico o privato ai propri Ingegneri dipendenti iscritti all'Ordine in convenzione con l'Ordine stesso.

Le attività formative di un ente o un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con l'Ordine saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A del regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale B.U. Ministero di Grazia e Giustizia n. 19 del 15/7/2013.

Gli eventi formativi dovranno costituire aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri iscritti dipendenti di ~~di~~ con apprendimento non formale ai sensi degli artt. 2 e 4 del regolamento, in modo da consentire il conseguimento di un minimo di 30 CFP annuo per iscritto.

### Art. 3 (Modalità di attuazione della convenzione)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 sono:


- gli eventi formativi di cui all'art. 2 saranno quelli coorganizzati tra la Partì nell'ambito della formazione del personale dell'Ente e/o Azienda;
- la responsabilità scientifica dell'evento sarà comunque in capo all'Ordine così come stabilito dal punto 1.8 delle linee di indirizzo;
- il ~~CONTRATTO~~ anche per il tramite dei dirigenti dei propri uffici presso i quali prestano servizio Ingegneri, trasmetterà all'Ordine il programma degli eventi formativi in favore dei propri dipendenti iscritti che intende proporre per la relativa coorganizzazione; potranno essere proposte ulteriori successive integrazioni o modificazioni del programma secondo la procedura prevista;
- per ogni evento proposto dovranno essere indicati i seguenti dati: titolo dell'evento, tipologia dell'evento (corso, seminario, ecc.), dati relativi alla eventuale presenza di una società per l'organizzazione operativa dell'evento, sede, durata dell'evento formativo, programma dell'evento, docenti previsti per l'evento;
- l'Ordine, previa Istruttoria della propria Commissione Formazione ed Aggiornamento riconoscerà la validità del programma degli eventi proposti ai fini dell'aggiornamento della competenza professionale, a proprio insindacabile giudizio, e comunicherà al ~~CONTRATTO~~ l'attribuzione dei crediti formativi per ogni evento, indicando altresì o il responsabile scientifico nominato e l'eventuale tutor per gli eventi del programma, che potranno presenziare liberamente agli eventi previsti per conto dell'Ordine;
- il ~~CONTRATTO~~ anche per tramite dei dirigenti dei propri uffici compierà per ogni evento, i dati richiesti ed indicati dall'Ordine necessari all'inserimento nelle piattaforme locali e/o nazionali;
- il ~~CONTRATTO~~ anche per tramite dei dirigenti propri uffici, trasmetterà successivamente all'evento coorganizzato i nominativi degli iscritti partecipanti all'evento certificandone la presenza ed i risultati delle verifiche dell'accertamento dell'efficacia formativa per i corsi;
- l'Ordine attribuirà i crediti formativi ai partecipanti secondo quanto previsto dal regolamento per la formazione continua e le Linee di indirizzo riservandosi di stabilire di volta in volta la modalità di rilevamento delle presenze;
- l'Ordine vigilerà sugli eventi formativi realizzati nell'ambito della presente convenzione e sulla formazione erogata ai propri iscritti mediante controllo e monitoraggio dell'offerta formativa,

Art. 12 (Norme applicabili)  
Per quanto non espressamente disposta nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Ordine

Il Presidente  
(Dott. Ing. Domenico Ferraro)



Per: COMUNE DI NOVO DI PUGLIA

Il ..... DIRETTORE D'AREA  
Politiche del Personale  
(Dott. Ing. ....)

